STATUTO

ART. 1 Denominazione.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"DIMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ART.2 Sede.

L'associazione ha sede legale in Via Roma 44 (VI), nel comune di Longare, 36023.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 Statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 Efficacia dello statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 Interpretazione dello statuto.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 Finalità e Attività.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di svolgere le attività nei confronti degli associati, dei figli degli associati e di terzi attraverso percorsi e iniziative in cui la persona sia sempre al centro, ovvero sostenuta nelle sue inclinazioni, nei suoi sogni e nella crescita sociale e relazionale.

In linea con **l'art.5 comma 1 lett. I, D.lgs 11/2017**, l'associazione svolge attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) Laboratori di propedeutica musicale, propedeutica alla danza e allo strumento, teatro, arte.
b) Lezioni e lezioni/concerto attraverso le quali si portano i bambini, i ragazzi e gli adulti, a conoscenza del mondo artistico grazie ad organici che possono variare dalla band, all'ensemble, all'orchestra, al gruppo.
c) Organizzazione anche per conto di amministrazioni Comunali o onti privati di concerti e rassegne di musica, eventi teatrali, eventi di danza.
d) Ricerca di collaborazioni per creare motivi di scambio e di crescita culturale, artistica e musicale.
e) Consulenze di vario genere in materia di gestione e organizzazione di eventi culturali e artistici, in particolar modo musicali e sul territorio. Si rende inoltre indispensabile a collaborare in fase di realizzazione di un evento specifico con propri consulenti, artisti e tecnici.

Consulenza artistica e supporto tecnico – organizzativo:

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a:

a) attività culturali: gruppi di studio, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, giornate di aggregazione sociale per singoli o famiglie coerenti con lo scopo sociale;
b) progetti educativi, attività ludiche e ricreative rivolte ad ogni fascia d'età, campi estivi e attività espressive, artistiche, laboratori artistici;
c) istituzione di gruppi giochi per bambini e di realtà educative artistiche e culturali;
d) attività di formazione culturale e musicale: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, genitori, insegnanti, operatori sociali;
e) quant'altro possa condurre al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio la stipula di convezioni con enti pubblici o privati;
f) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
g) riunioni conviviali;
h) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo e aderire ad enti e organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. L'associazione potrà sostenere, anche economicamente, famiglie che intendano partecipare con i propri figli minori alle attività, ma che non dispongano di mezzi economici sufficienti. L'associazione favorirà la preparazione e la formazione continua dei propri operatori, anche economicamente, qualora fosse necessario e nei limiti delle proprie disponibilità. L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori autonomi esperti in campo sociale, artistico, esclusivamente nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire il suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare la sua attività, anche ricorrendo ai suoi associati.
L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;

- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

- provvedere a pubblicazioni in proprio a scopo divulgativo di libri, riviste, dispense, volantini e/o brochure;

- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;

- gestire, possedere beni mobili e immobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, aprire sedi secondarie, esercitare le attività in diversi luoghi, trasferire la propria sede;

- favorire la costituzione di sedi locali, temporanee o permanenti;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 7 Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 8 Ammissione.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette (numero minimo richiesto dalla Legge ex art.35 D.lgs 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I soci sono tutte le persone maggiorenni e minorenni che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione

I soci minorenni vengono iscritti e votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9 Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

f) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

g) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

h) Partecipare all'assemblea e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

i) votare in assemblea, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.

j) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore:

k) frequentare gli spazi che verranno messi a disposizione dall'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento.

e il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

b) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi interni

c) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

d) Di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria. I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenza di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

ART. 10 Volontario e attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11 Perdita della qualifica di associato.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che, ai senti dell'art.24 co. 2, contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12 Gli organi sociali.

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di Revisione legale dei conti
- Coordinamento educativo

ART. 13 L'assemblea.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante affissione nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea o a mezzo e-mail spedita al recapito personale di ogni associato.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14 Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera in merito alla destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole a maggioranza assoluta dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 17 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- adotta provvedimenti disciplinari,
- elegge al proprio interno il segretario e il tesoriere.
- Apre rapporti con gli Istituti di credito; cura la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 18 Il Presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 Organo di controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 Organo di Revisione legale dei conti.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 Coordinamento educativo.

Il coordinamento educativo, nel rispetto degli scopi statutari, è composto da tutti gli insegnanti, educatori e operatori, che operano nello svolgimento delle attività culturali, artistiche e musicali proposte dall'associazione e ad esso è affidata la conduzione educativa. Il coordinamento educativo ha il compito di proporre nuove figure professionali da inserire nel coordinamento stesso, al Consiglio Direttivo. Il coordinamento educativo e il Consiglio Direttivo si riuniscono in sede congiunta almeno ogni quadrimestre. Il coordinamento educativo delibera all'unanimità.

Art. 22 Libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eventuali contributi volontari dei terzi o di soci che partecipano ai corsi.
- Eventuali quote supplementari dei soci.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 I beni.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 Bilancio.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 Bilancio sociale.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 Convenzioni.

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 Personale retribuito.

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 Responsabilità dell'associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32 Assicurazione dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 Devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio direttivo e i Soci

LONGARE, 21/03/2022

Malatesta Niccolò

Schiavo Omar

Zago Serena

Zago Enrico

Massignani Emanuela

Fusco Morgan

Volpato Angelina